

**GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA
E TUTELA DEL SEGNALANTE**

*(ai sensi dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'art.6 del D.Lgs. 231/2001,
introdotti dall'art.2 della Legge 179/2017)*

*Documento approvato
dal
Consiglio d'Amministrazione
del 29 maggio 2018*

Documento ad USO PUBBLICO

Le informazioni contenute nel presente documento appartengono a SO.G.I.N. S.p.A. e possono essere liberamente divulgate nel rispetto delle norme vigenti.

INDICE

1	PREMESSA.....	3
2	SOGGETTO SEGNALANTE e OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE.....	3
3	ESCLUSIONI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE	4
4	RISERVATEZZA DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE E SEGNALAZIONE ANONIMA	4
5	TUTELE REALI RICONOSCIUTE AL SEGNALANTE	5
5.1	Obbligo di riservatezza sull'identità del segnalante.....	5
5.2	Sottrazione al diritto di accesso da parte dei soggetti interessati alla segnalazione.....	6
5.3	Divieto di misure discriminatorie o ritorsive nei confronti del segnalante a causa della segnalazione.....	6
6	RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE	7
7	SISTEMA DISCIPLINARE.....	8
8	SEGRETO D'UFFICIO, AZIENDALE, PROFESSIONALE, SCIENTIFICO E INDUSTRIALE	8
9	DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO DI SEGNALAZIONE	9
9.1	Contenuto della segnalazione	9
9.2	Inoltro della segnalazione.....	9
9.3	Ricezione della segnalazione	10
9.4	Analisi delle segnalazioni pervenute	10
9.5	Effetti delle segnalazioni all'OdV.....	11
9.6	Conclusione del procedimento di gestione delle segnalazioni	11

1 PREMESSA

Il presente documento è parte integrante e sostanziale del *Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo* (MOGC) di Sogin SpA e si colloca al secondo livello della struttura gerarchica stabilita dalla *Parte Generale del MOGC*: la sua approvazione è, pertanto, riservata al *Consiglio d'Amministrazione* (CdA), su proposta dell'*Organismo di Vigilanza* (OdV).

Predisposto ai sensi dei *commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'art.6 del D.Lgs. 231/2001*, come introdotti dall'*art.2 della Legge 179/2017*, in attuazione di quanto stabilito dal *cap. 2.4 della Parte Generale del MOGC*, disciplina le modalità di gestione delle segnalazioni rivolte all'*OdV* e stabilisce le misure volte a garantire la riservatezza dell'identità e le forme di tutela reale che la Società assicura al segnalante.

2 SOGGETTO SEGNALANTE E OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Quanto stabilito in questo documento si applica a tutti coloro che:

- rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società (*soggetti apicali*);
- sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale;
- lavorano o collaborano con imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore di Sogin;
- operano, pur esterni alla Società, direttamente o indirettamente, anche all'estero, per Sogin;

e che presentano segnalazioni circostanziate, a tutela dell'integrità della Società, aventi ad oggetto eventuali anomalie e/o violazioni del *MOGC* adottato dalla Società per prevenire e contrastare la commissione dei reati presupposto della *Responsabilità Amministrativa ex D. Lgs n° 231/2001*, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, nonché condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01, fondate su elementi di fatto, precisi e concordanti.

3 ESCLUSIONI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE

La gestione delle segnalazioni dei reati di corruzione e dei fenomeni di “*mala gestio*” ex lege n. 190/2012 è disciplinata da uno specifico documento, altresì adottato dal CdA, su proposta del *Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza* (RPCT).

Le eventuali segnalazioni in merito a reati o irregolarità ex L.190/2012 devono essere indirizzate esclusivamente all’RPCT, secondo le modalità pubblicate sul sito istituzionale della Società.

Le segnalazioni trasmesse dal diretto interessato che si trovi in situazioni per le quali ricorra l’obbligo di preventiva comunicazione (*ad esempio: il segnalante che rileva di trovarsi in situazione di conflitto d’interessi, anche potenziale*) e quelle trasmesse dalle strutture aziendali mediante compilazione delle schede predisposte e inviate con periodicità semestrale dalla struttura dedicata all’assistenza dell’OdV, non rientrano nel campo di applicazione della disciplina stabilita in questo documento.

4 RISERVATEZZA DELL’IDENTITÀ DEL SEGNALANTE E SEGNALAZIONE ANONIMA

La riservatezza dell’identità del segnalante è garantita in ogni fase del procedimento di gestione della segnalazione: a tal fine l’OdV si impegna a mantenere riservata l’identità del segnalante, a norma dell’*art.6 del D.Lgs. 231*, come integrato dalla *L. 179/2017*, e, qualora l’identità degli autori delle segnalazioni sia rivelata, si impegna a tutelarli contro eventuali ritorsioni cui possono andare incontro.

L’OdV, in ogni caso, prende in considerazione anche le segnalazioni anonime, purché adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari tali da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati e a fornire tutti gli elementi utili per consentire all’OdV di porre in essere le azioni di sua competenza e/o di procedere con eventuali ulteriori accertamenti per verificare la fondatezza della segnalazione.

5 TUTELE REALI RICONOSCIUTE AL SEGNALANTE

5.1 **Obbligo di riservatezza sull'identità del segnalante**

L'obbligo di tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante è estesa a tutti coloro che prendono parte al procedimento di gestione della segnalazione: l'eventuale violazione di tale obbligo è fonte di responsabilità disciplinare.

Quando indispensabile ai fini del procedimento o per la difesa degli incolpati l'identità del segnalante può essere rivelata solo in presenza del consenso espresso del segnalante.

Nell'ambito di un eventuale procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'*art. 329* del codice di procedura penale.

Nell'eventuale procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Il diritto alla riservatezza dell'identità del segnalante viene meno nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado la responsabilità:

- penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione;
- civile del segnalante, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave;
- penale per altri reati commessi con la segnalazione.

Laddove si comprovi che l'identità del segnalante sia stata violata, il CdA pone in essere le misure più idonee a garantire la tutela del segnalante da atti discriminatori o ritorsive nei suoi confronti e, se non identificato, avvia un'indagine interna per individuare il soggetto che ha violato tale obbligo, provvedendo ad irrogare una sanzione in linea con quanto stabilito al par. 7 del presente documento.

5.2 Sottrazione al diritto di accesso da parte dei soggetti interessati alla segnalazione

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli *artt. 22* e seguenti della *L. 241/1990 e s.m.i.* e, pertanto, non può essere oggetto né di visione né di estrazione di copia da parte di eventuali richiedenti.

5.3 Divieto di misure discriminatorie o ritorsive nei confronti del segnalante a causa della segnalazione

Il segnalante non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro (*comma 2-quater dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001*) a causa della segnalazione effettuata.

Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dalla Società sono nulli e, quindi, privi di efficacia giuridica. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro, ai sensi dell'*art. 2 del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23*.

La Società ha l'onere di dimostrare che il provvedimento adottato che coinvolge il segnalante sia motivato da ragioni estranee alla segnalazione.

I diritti del segnalante e le misure di tutela previste dalla normativa vigente nei suoi riguardi trovano limite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado la responsabilità:

- penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione;
- civile del segnalante, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave;
- penale per altri reati commessi con la segnalazione.

Laddove il segnalante ritenga di aver subito discriminazioni o ritorsioni a causa della segnalazione può:

- denunciare il caso all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, anche tramite l'organizzazione sindacale indicata dal medesimo (*comma 2-ter dell'art.6 del D.Lgs. 231/2001, come introdotto dall'art.2 della Legge 179/2017*);

- darne comunicazione all'OdV che avvia un'istruttoria interna volta a verificare la fondatezza dell'atto discriminatorio o ritorsivo ed, entro 30 giorni, relaziona al CdA invitandolo, nel caso, ad annullare il provvedimento discriminatorio o ritorsivo e a rimediare agli effetti negativi prodotti nonché a valutare gli estremi per avviare un procedimento disciplinare nei confronti dell'autore della discriminazione ed ogni altra azione volta a garantire la corretta attuazione del MOGC e a tutelare l'immagine e la reputazione della Società.

L'OdV fornisce adeguata informativa sull'esito dell'istruttoria al Collegio dei Sindaci e all'RPCT e comunica al diretto interessato la conclusione dell'istruttoria e l'avvenuta comunicazione degli esiti al CdA, al Collegio dei Sindaci e all'RPCT.

Per l'esecuzione dell'istruttoria, l'OdV si avvale della struttura aziendale a suo supporto che può richiedere informazioni e documentazioni a tutte le strutture aziendali e/o avvalersi della collaborazione dell'*Internal Audit* e/o dell'*Ufficio Legale*.

6 RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE

Il presente documento lascia impregiudicata la responsabilità del segnalante, anche ai fini disciplinari, nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado la responsabilità:

- penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione;
- civile del segnalante, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave;
- penale per altri reati commessi con la segnalazione.

Nell'accertamento di tali responsabilità rientrano anche le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di arrecare danno o pregiudizio al segnalato o altri soggetti, nonché ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o strumentalizzazione dell'istituto oggetto del presente documento.

7 SISTEMA DISCIPLINARE

La violazione delle misure di tutela del segnalante e l'inoltro di segnalazioni che si rivelino infondate costituiscono una violazione delle norme del MOGC di Sogin che comportano azioni disciplinari di natura contrattuale. Pertanto, chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate è soggetto alle sanzioni previste dal sistema disciplinare stabilito nel *cap. 2.5 della Parte Generale del MOGC*.

La rilevanza e la gravità della violazione è da considerarsi in funzione dello specifico diritto e/o obbligo violato, dell'oggetto della segnalazione e della posizione del soggetto segnalante, in relazione allo specifico caso.

In ogni caso, la sanzione è erogata dall'ufficio preposto su decisione del CdA basata anche sugli esiti dell'istruttoria effettuata dall'OdV.

8 SEGRETO D'UFFICIO, AZIENDALE, PROFESSIONALE, SCIENTIFICO E INDUSTRIALE

Le segnalazioni effettuate nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente e dal MOGC della Società, ivi incluso quanto stabilito nel presente documento, volte a perseguire l'interesse all'integrità della Società, costituiscono giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di ufficio (art. 326 del c.p.), del segreto professionale (art. 622 del c.p.) e del segreto scientifico e industriale (art. 623 del c.p.).

Tale condizione di giusta causa non ricorre nel caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia segnalata in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con la Società o riveli notizie e/o documenti soggetti all'obbligo di segreto con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'anomalia e/o della violazione, in particolare, laddove la rivelazione sia stata effettuata al di fuori dei canali di comunicazione specificamente predisposti a tal fine.

9 DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO DI SEGNALAZIONE

9.1 **Contenuto della segnalazione**

Le segnalazioni da rivolgere all'OdV possono avere ad oggetto:

- *anomalie* del MOGC, ovvero, criticità di sistema che possono, anche solo potenzialmente, avere effetti sul funzionamento e l'efficacia del MOGC;
- *violazioni* del MOGC: ovvero l'inosservanza, per atti e/o omissioni, di direttive o di prescrizioni aziendali poste a prevenzione e contrasto di un reato ex D. Lgs. n° 231/2001, a partire da quelle stabilite nella Parte Generale del MOGC e dal Codice Etico;
- *condotte illecite* rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01.

In ogni caso, le segnalazioni devono essere adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari tali da far emergere situazioni e/o fatti relazionati a contesti determinati e fornire tutti gli elementi utili per consentire all'OdV di porre in essere le azioni di sua competenza e/o di procedere con eventuali ulteriori accertamenti per verificare la fondatezza della segnalazione.

9.2 **Inoltro della segnalazione**

La segnalazione può essere inoltrata mediante lettera inviata a mezzo:

- raccomandata all'indirizzo:

Organismo di Vigilanza

c/o SO.G.I.N. S.p.A.

Via Marsala, 51/C - 00185 Roma

- posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo: odv@pec.sogin.it;
- sistema gestionale informatizzato reso disponibile sul sito istituzionale di Sogin.

E' compito della Società garantire l'attivazione e il funzionamento dei canali informatici di trasmissione delle segnalazioni e dei relativi sistemi di gestione informatizzati ai sensi del *comma 2-bis, lett. b., art.6 del D.Lgs. 231/2001*.

9.3 Ricezione della segnalazione

L'OdV assicura la registrazione della segnalazione sul proprio protocollo riservato, nonché la tenuta del relativo registro. Al ricevimento della segnalazione l'OdV informa, inoltre, l'RPCT e avvia un'istruttoria avvalendosi della propria struttura di assistenza per verificare la correttezza e l'attendibilità della segnalazione.

9.4 Analisi delle segnalazioni pervenute

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute in sede collegiale in occasione della prima riunione utile convocata in data successiva al ricevimento della segnalazione o, se ritenuto opportuno, convocando una riunione *ad hoc*.

Laddove ritenga necessario approfondire ulteriormente quanto segnalato per decidere le azioni da intraprendere, prosegue l'istruttoria interna avvalendosi della propria struttura di assistenza o, a seconda della complessità del caso, convocando direttamente i soggetti interessati o richiedendo verifiche puntuali alla funzione *Internal Audit*.

Qualora emergano, anche solo in via potenziale, profili di corruzione e/o di *mala gestio ex L.190/2012*, l'OdV coinvolge nell'esame della segnalazione anche l'RPTC, al quale viene direttamente trasmessa nel caso si rilevi la sua esclusiva competenza.

In ogni caso, l'OdV si impegna a mantenerne riservata l'identità del segnalante, salvo specifici obblighi di legge e qualora l'identità sia rivelata si impegna a tutelare il segnalante contro eventuali ritorsioni cui possa andare incontro.

Qualora non sussistano i presupposti per l'avvio di un'istruttoria o la segnalazione risulti palesemente infondata, la segnalazione viene archiviata e conservata agli atti dell'OdV, fermo restando quanto previsto ai paragrafi 6 e 7.

9.5 Effetti delle segnalazioni all'OdV

In esito all'istruttoria e alle proprie valutazioni, l'OdV comunica le eventuali anomalie, violazioni e/o illeciti oggetto della segnalazione dando evidenza dei relativi riscontri e suggerisce all'azienda le eventuali azioni da intraprendere.

A tal fine il Presidente dell'OdV, invia una lettera, a seconda dei casi, ai competenti organi di controllo e/o amministrativi di vertice, nonché alle strutture aziendali eventualmente competenti e, laddove la segnalazione pervenuta non sia anonima, il Presidente dell'OdV fornisce riscontro anche al segnalante in merito alle decisioni prese.

Laddove, invece, se ne ravvisino le condizioni, ovvero, quando la segnalazione costituisce notizia di reato, l'OdV trasmette la documentazione ricevuta alle Autorità competenti, dandone contestuale informativa al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale, al Magistrato delegato al controllo della Corte dei conti e all'RPCT.

Sul punto, si richiamano, altresì, le responsabilità riconducibili alla qualifica di "*incaricato di pubblico servizio*", ai sensi dell'art. 358 del Codice penale, che impone ai componenti degli organi societari, ai dipendenti e a coloro che agiscono in nome e per conto della Società di denunciare direttamente alle autorità competenti eventuali illeciti di cui vengano a conoscenza.

9.6 Conclusione del procedimento di gestione delle segnalazioni

A conclusione del procedimento, l'OdV provvede alla registrazione sul proprio protocollo riservato della comunicazione e degli atti in uscita relativi alla segnalazione.